

COMUNE DI THIESI

Provincia di Sassari

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 8 In data 27-03-2017	OGGETTO:T.A.R.I. (Tassa sui rifiuti). Approvazione tariffe anno 2017.
--	--

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventisette del mese di marzo alle ore 18:30 nella sala delle adunanze del Comune, in seduta Straordinaria ed in Prima convocazione, partecipata ai Signori Consiglieri con appositi avvisi è presente il sindaco, dr Gianfranco Soletta , con l'intervento dei Signori:

All'appello risultano:

Soletta Gianfranco	P	Tanda Pasquale	A
Bussu Francesco	P	Tola Gavina	P
Colombo Giovanna	P	Ruda Sebastiano	P
Fadda Maria Laura	P	Cossu Antonio Maria	P
Piredda Giuseppina	P	Cossu Maria Luisa Rita	A
Seddaiu Antonello	P	Ruda Pietro	P
Tanca Salvatore	P		

presenti n. 11 e assenti n. 2.

Partecipa, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione, il Segretario Comunale Dott.ssa Silvia Sonnu.

La seduta è Pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO l'articolo 1, commi 639 e seguenti della Legge n. 147 del 2013, come modificati dalla Legge n. 208 del 2015, che istituiscono e disciplinano l'imposta unica comunale (IUC) che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili diversi dalle abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTO il comma 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 2013 che abroga l'articolo 14 del Decreto legge n. 201 del 2011 istitutivo della TARES;

RICHIAMATO il Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 05.09.2014 e ss.mm.ii.;

VISTA la Delibera della Giunta Comunale n. 57 del 05.09.2014 di designazione del funzionario responsabile dell'imposta unica comunale (IMU - TASI - TARI);

VISTO il comma 683 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 2013 che stabilisce in capo al Consiglio Comunale la competenza di approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale;

VISTO l'articolo 151 del D. Lgs. n. 267 del 2000 come modificato dal D.Lgs. n. 126 del 2014;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 30.12.2016 n.244 che differisce al 31.03.2017 il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione degli enti locali per gli anni 2017-2019;

VISTI:

- il comma 641 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 2013 che stabilisce quale presupposto impositivo della TARI il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;
- il comma 642 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 2013 che individua quali soggetti passivi della TARI i possessori o detentori a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e che, in caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;
- il comma 645 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 2013 il quale stabilisce che la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili al catasto edilizio urbano, assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati e che l'utilizzo delle superfici catastali decorrerà dal 1 gennaio dell'anno successivo alla data di emanazione di apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle procedure di interscambio tra i Comuni e l'Agenzia delle entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte in catasto;
- il comma 648 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 2013 il quale conferma che la superficie assoggettabile alla TARI per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria, rimane quella calpestabile;

DELIBERA DI CONSIGLIO n.8 del 27-03-2017 COMUNE DI THIESI

- il comma 646 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 2013 in base al quale per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti;
- il comma 650 della Legge n. 147 del 2013 il quale prevede che la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria;
- i commi 651 e 652 della Legge n. 147 del 2013 che ai fini della commisurazione della tariffa, indicano alternativamente i criteri determinati dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, oppure, nel rispetto del principio «chi inquina paga», le quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

RICHIAMATO l'articolo 27, comma 2 del Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale che prevede la commisurazione della tariffa sulla base dei criteri già determinati dal D.P.R. n. 158 del 1999;

RILEVATO che, ai sensi di quanto stabilito dal comma 654 della Legge n. 147 del 2013, le tariffe devono essere determinate in modo da assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 36 del 2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

DATO ATTO che come disposto dal comma 655 della Legge n. 147 del 2013 che lascia invariata la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del Decreto legge n. 248 del 2007, si è provveduto a sottrarre il costo previsto per la gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti;

VISTO l'articolo 9-bis, comma 2, del Decreto legge n. 47 del 2014, convertito con modificazioni dalla Legge n. 80 del 2014, il quale dispone che a partire dal 2015 la TARI sulla unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto dai cittadini AIRE già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a condizione che la stessa non risulti locata o data in comodato d'uso, è applicata in misura ridotta di due terzi;

RICHIAMATI gli articoli 38, comma 1 e 39, comma 1, lett. a) del Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale, i quali rispettivamente prevedono delle riduzioni del tributo per le zone non servite e per le abitazioni possedute da soggetti dimoranti in istituto o casa di riposo, purché non locate o occupate;

CONSIDERATO che la tariffa è composta da una quota fissa legata alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità degli oneri di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi;

TENUTO CONTO che le tariffe si dividono in "domestiche" per le quali, accanto alla superficie imponibile dell'abitazione, viene considerato anche il numero dei componenti del nucleo familiare e "non domestiche" con una differenziazione sulla base delle stesse categorie di cui al DPR 198/1999, caratterizzate, come detto, da una componente fissa e da una variabile;

CONSIDERATO che per il calcolo delle tariffe delle utenze domestiche, sulla base di quanto previsto dal Regolamento comunale per l'applicazione della TARI, nel calcolo delle tariffe della quota fissa

si è tenuto conto del numero dei componenti i nuclei familiari, scaglionato da 1 a 6 e dei relativi coefficienti, delle superfici da assoggettare a tariffa;

RITENUTO in proposito, in ossequio al principio comunitario del “*chi inquina paga*” ed alla disciplina legislativa stabilita dalla Legge di Stabilità 2014 citata, di dover procedere ad articolare le tariffe computando per le utenze domestiche c.d. non residenziali, a disposizione del nucleo familiare ma dove questo non dimora abitualmente, ai fini del calcolo, un unico occupante;

EVIDENZIATO che, ai fini della determinazione delle tariffe, è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999 commisurando le stesse tariffe alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività;

VISTO il Piano Finanziario del servizio di igiene urbana ambientale e servizi accessori per l’anno 2017 approvato in data odierna;

EVIDENZIATO che il divieto di prevedere aumenti delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali rispetto al 2015, previsto dall’articolo 1, comma 26, della Legge n. 208 del 2015 non si applica alla TARI;

RITENUTO di dover determinare le tariffe TARI per l’anno 2017 come riepilogato nel seguente prospetto:

CATEGORIA/SOTTOCATEGORIA		TARIFFA	
		FISSA	VARIABILE
USO DOMESTICO			
1. 1	Un componente	€ 0,6065	€ 88,5772
1. 2	Due componenti	€ 0,6919	€ 179,0389
1. 3	Tre componenti	€ 0,7602	€ 214,8467
1. 4	Quattro componenti	€ 0,8200	€ 258,1930
1. 5	Cinque componenti	€ 0,8542	€ 325,0970
1. 6	Sei o piu` componenti	€ 0,8969	€ 382,5779
1. 1	Un componente - Zona non servita	€ 0,2426	€ 35,4309
1. 2	Due componenti - Zona non servita	€ 0,2768	€ 71,6156
1. 5	Cinque componenti - Zona non servita	€ 0,3417	€ 130,0388
1. 1	Un componente -Dimorante in istituto/casa di riposo	€ 0,3032	€ 44,2886
USO NON DOMESTICO			
2. 1	Musei, Biblioteche, Scuole, Associazioni, Luoghi di Culto	€ 0,3865	€ 0,6249
2. 4	Esposizioni, Autosaloni	€ 0,3865	€ 0,6249
2. 5	Alberghi con ristorazione	€ 0,7433	€ 1,2237
2. 7	Case di cura e riposo	€ 0,8919	€ 1,4475
2. 8	Uffici, Agenzie, Studi professionali	€ 0,7804	€ 1,2717
2. 9	Banche ed istituti di credito	€ 0,4683	€ 1,0987
2. 10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria	€ 0,8622	€ 1,4022
2. 11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	€ 1,1298	€ 1,8321
2. 12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico)	€ 0,7879	€ 1,2827
2. 13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	€ 1,0777	€ 1,7510
2. 14	Attività industriali con capannoni di produzione	€ 0,6392	€ 1,0341
2. 15	Attività artigianali di produzione beni specifici	€ 0,7061	€ 1,1454
2. 16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	€ 3,7163	€ 6,5921
2. 17	Bar, caffè, pasticceria	€ 2,9731	€ 5,2188
2. 18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi	€ 2,0068	€ 0,6867
2. 20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	€ 6,7637	€ 0,4120
2. 16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie - zona non servita	€ 1,4865	€ 2,6369

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa, regolanti la specifica materia;

DELIBERA DI CONSIGLIO n.8 del 27-03-2017 COMUNE DI THIESI

RITENUTO determinare ai sensi dell'articolo 46, comma 3 del Regolamento IUC che il versamento della TARI 2017 sia corrisposto in tre rate entro le seguenti scadenze:

- 17 luglio 2017;
- 16 settembre 2017;
- 16 novembre 2017;

VISTI i commi 663 e seguenti della Legge n. 147 del 2013 che disciplinano l'applicazione e la determinazione della tariffa su base giornaliera;

RICHIAMATO l'articolo 44 del Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale il quale stabilisce che la tariffa giornaliera è determinata in base alla tariffa annuale, rapportata a giorno, maggiorata di un importo del 50%;

VISTO il comma 666 della Legge n. 147 del 2013 che fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del Decreto legislativo n. 504 del 1992, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo e applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo;

VISTO l'articolo 52 del Decreto legislativo n. 446 del 1997 che stabilisce che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi e che per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;

VISTO l'articolo 53, comma 16 della Legge n. 388 del 2000 come modificato dall'articolo 27, comma 8 della Legge n. 448 del 2001, che prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO l'articolo 169 della Legge n. 296 del 2006 che, nel ribadire il termine suddetto per l'approvazione delle tariffe e delle aliquote dei tributi locali, dispone che le relative deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, abbiano effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO l'articolo 13, comma 15 del Decreto legge n. 201 del 2011, il quale stabilisce che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2 del Decreto legislativo n. 446 del 1997 e, comunque, entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

VISTO l'articolo 13, comma 13-bis del Decreto legge n. 201 del 2011, il quale stabilisce che a decorrere dall'anno d'imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3 del Decreto legislativo n. 360 del 1998;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'articolo 49 del Decreto legislativo n. 267 del 2000;

UDITA l'illustrazione dell'argomento da parte del Sindaco;

Con n. 8 voti favorevoli, n.2 contrari (Ruda S. e Cossu A.M.) e n. 1 astenuto (Ruda P.)

DELIBERA

1. **DI DARE ATTO** che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. **DI APPROVARE** le Tariffe componente TARI (Tassa sui rifiuti) anno 2017, come risultanti dal seguente prospetto:

CATEGORIA/SOTTOCATEGORIA		TARIFFA	
USO DOMESTICO		FISSA	VARIABILE
1. 1	Un componente	€ 0,6179	€ 88,5772
1. 2	Due componenti	€ 0,7049	€ 179,0389
1. 3	Tre componenti	€ 0,7746	€ 214,8467
1. 4	Quattro componenti	€ 0,8355	€ 258,1930
1. 5	Cinque componenti	€ 0,8703	€ 325,0970
1. 6	Sei o piu` componenti	€ 0,9138	€ 382,5779
1. 1	Un componente - Zona non servita	€ 0,2472	€ 35,4309
1. 2	Due componenti - Zona non servita	€ 0,2820	€ 71,6156
1. 5	Cinque componenti - Zona non servita	€ 0,3481	€ 130,0388
1. 1	Un componente -Dimorante in istituto/casa di riposo	€ 0,3090	€ 44,2886
USO NON DOMESTICO		FISSA	VARIABILE
2. 1	Musei, Biblioteche, Scuole, Associazioni, Luoghi di Culto	€ 0,3938	€ 0,6249
2. 4	Esposizioni, Autosaloni	€ 0,3938	€ 0,6249
2. 5	Alberghi con ristorazione	€ 0,7573	€ 1,2237
2. 7	Case di cura e riposo	€ 0,9087	€ 1,4475
2. 8	Uffici, Agenzie, Studi professionali	€ 0,7951	€ 1,2717
2. 9	Banche ed istituti di credito	€ 0,4771	€ 1,0987
2. 10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria	€ 0,8784	€ 1,4022
2. 11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	€ 1,1510	€ 1,8321
2. 12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico)	€ 0,8027	€ 1,2827
2. 13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	€ 1,0980	€ 1,7510
2. 14	Attività industriali con capannoni di produzione	€ 0,6512	€ 1,0341
2. 15	Attività artigianali di produzione beni specifici	€ 0,7194	€ 1,1454
2. 16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	€ 3,7863	€ 6,5921
2. 17	Bar, caffè, pasticceria	€ 3,0291	€ 5,2188
2. 18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi	€ 2,0446	€ 0,6867
2. 20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	€ 6,8911	€ 0,4120
2. 16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie - zona non servita	€ 1,5145	€ 2,6369

3. **DI DARE ATTO**, ai sensi dell'articolo 44 del Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale, che la tariffa giornaliera per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati, è determinata in base alla tariffa annuale, rapportata a giorno, maggiorata di un importo del 50%;
4. **DI DARE ATTO** che le presenti tariffe decorrono dal 1 gennaio 2017;
5. **DI INVIARE** il presente atto al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del Decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo dello stesso nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto legislativo n. 360 del 1998.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

IL sindaco
dr Gianfranco Soletta

IL Segretario Comunale
Dott.ssa Silvia Sonnu

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. 267 DEL 18 AGOSTO 2000

Parere Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile in merito alla proposta di cui alla presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Maria Gavina Ruda

Parere Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica in merito alla proposta di cui alla presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Maria Gavina Ruda

La presente deliberazione è stata pubblicata mediante affissione all'albo pretorio on line in data 03-04-2017 al n.296 per 15 giorni consecutivi (Art. 124 del T.U.L.O.E.L. ed art. 32 della Legge 18.6.2009 n.69).

Thiesi, 03-04-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Silvia Sonnu

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- Per dichiarazione di immediata eseguibilità (Art 134, comma 4, del T.U.L.O.E.L.).
 Per decorso del decimo giorno dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3, del T.U.L.O.E.L.).

IL Segretario Comunale
Dott.ssa Silvia Sonnu